

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 novembre 2019 n. 146

“ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021”

CAPO I

Articoli 1, 2, 3

(Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2018; giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018; saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2018)

Gli articoli recepiscono le risultanze -relativamente ai residui, alla giacenza di cassa e al saldo finanziario del Rendiconto 2018.

Articolo 4

(Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2018)

L'articolo adegua le autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del Rendiconto 2018.

CAPO II

Articolo 5

(Modifiche alla l.r. 35/2001)

L'articolo propone alcune modifiche alla normativa regionale vigente in materia di Irap di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive). La modifica si rende necessaria al fine di adeguare alcune disposizioni regionali ai mutamenti normativi statali richiamati nelle disposizioni medesime a seguito dell'adozione del nuovo provvedimento ministeriale che ha determinato il superamento del precedente atto normativo.

In particolare, il comma 1 modifica la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 35/2001, sostituendo il richiamo nel testo al precedente D.M. del 12 dicembre 2000 con il nuovo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019 che stabilisce, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e relative modalità di applicazione. Il nuovo decreto ministeriale conferma sostanzialmente tutte le voci tariffarie indicate nella disposizione regionale ai fini dell'applicazione da parte dei soggetti ivi previsti dell'aliquota Irap statale al 3,9 per cento.

Il comma 2, che apporta modifiche al comma 5-bis dell'articolo 1 della predetta legge regionale, come il comma 1, sostituisce il riferimento al D.M. del 12 dicembre 2000 con il richiamo al suddetto decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019. Ai fini dell'agevolazione Irap la norma infatti pone, tra l'altro, ai soggetti passivi ivi indicati la condizione che non sia aumentato rispetto all'anno precedente il tasso di premio per l'assicurazione INAIL di cui al citato decreto ministeriale.

Il comma 3 detta i termini di decorrenza delle nuove disposizioni che si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Il comma 4, infine, stima in euro 98.000,00 per l'anno 2019 la perdita di gettito annua derivante dagli effetti finanziari dell'articolo proposto a seguito dell'applicazione delle nuove tariffe INAIL dal 2019

che in linea di massima avranno un tasso applicato inferiore a quello dell'anno passato (2018) con conseguente possibile aumento dei beneficiari dell'agevolazione.

Effetti finanziari:

La norma comporta una riduzione della entrata stimata in euro 98.000,00, per l'esercizio 2019, afferente lo stanziamento iscritto al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2019/2021 di cui al capitolo 1101010023 "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) –gettito derivante dalla manovra fiscale", rispetto alle ultime stime fornite dal MEF. Ai fini della valutazione dei relativi effetti finanziari, le elaborazioni sono state basate sui dati contenuti nelle dichiarazioni Irap presentate nel 2018 –anno di imposta 2017. In particolare, tenendo conto che dall'applicazione della norma in esame dovrebbero aumentare il numero dei potenziali beneficiari delle agevolazioni Irap con riferimento al comma 2 della proposta che apporta modifiche al comma 5-bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001, si è stimata la variazione di gettito Irap di competenza annua di cui sopra. La copertura è garantita dalla rimodulazione delle spese riportate nella tabella

Titolo/ categoria	N° capitolo	denominazione	stime 2019
1	1101010023	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011	- 98.000,00

Articolo 6

(Modifiche alla l.r. 26/1996 e alla l.r. 31/2018)

L'articolo modifica l'articolo 4 della L.R. n. 26 del 17/07/1996.

Comma1: La modifica da apportare al comma 1 rispetto al testo vigente precisa la funzione che viene svolta dall'Agenzia Regionale Sanitaria per l'attivazione del servizio, specificando che alla stessa compete esclusivamente la direzione ed il coordinamento delle attività operative in capo alla Centrale Unica di Risposta NUE 112. (comma 1.1)

Dovendo soddisfare alle esigenze riguardanti il rispetto delle tempistiche degli accordi istituzionali assunti dalla Regione con i Protocolli d'Intesa con la Regione Toscana, la Regione Umbria e Regione Lombardia di cui alle DGR n. 1586/17 , 1319/17, 777/17, si rende necessario introdurre il comma 1.2 con il quale la Regione assicura la gestione del Servizio NUE 112, nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 14 della legge 18 aprile 2017, n.48 e dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2018, n.31 avvalendosi o di proprio personale o anche di società interamente partecipate di cui al d.lgs. 175/2016.

Commi 2 e 3:

Il comma 1 dell'articolo 38 del D.Lgs.118/2011 stabilisce che < 1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.>

Pertanto, si rende necessario perfezionare il comma 4 dell'articolo 3 della Legge regionale 31/2018 distinguendo il comma per le spese non obbligatorie e precisando l'onere a regime.

La struttura regionale competente ha comunicato l'importo massimo di spesa obbligatoria derivante dall'attuazione delle disposizioni ammonta ad euro 1.700.000,00 che trova copertura nel 2020 a carico del capitolo 2130110594 e per gli anni successivi nei corrispondenti capitoli di spesa della Missione 13 finanziati con le assegnazioni annuali del fondo sanitario.

Effetti finanziari: nella relazione alla proposta si attesta che dalla modifica non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a quelli già previsti per le medesime finalità dall'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 31/07/2018.

Per l'annualità 2021 gli oneri risultano già iscritti a carico del cap. 2130110594.

Missione/ Programma	N° capitolo	denominazione	stime 2021
13 01	2130110594	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2021	4.000.000,00

Articolo 7

(Modifica alla l.r. 27/2004)

L'articolo stabilisce l'orario minimo di apertura degli uffici comunali per la presentazione delle liste nei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti.

Invarianza La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio.

Articolo 8

(Modifica alla l.r. 19/2012)

L'articolo proroga al 31/12/2021 la delimitazione degli ambiti territoriali sociali ricadenti in più Aree Vaste.

Invarianza La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio.

Articolo 9

(Modifica alla l.r. 5/2019)

L'articolo nel dare attuazione alla legge regionale 5/2019 modifica il programma in cui viene iscritta la spesa da programma 01 a programma 02.

Invarianza La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio.

Articolo 10

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)

L'articolo riconosce la legittimità di due debiti fuori bilancio segnalati dalle strutture competenti. Il primo comma riguarda il pagamento da parte della Agenzia Regionale Sanitaria di una partita debitoria verso Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) per complessivi € 39.996,45 relativi a spese per la realizzazione del progetto interregionale "Monitoraggio per la ricerca delle diossine negli alimenti di origine animale" (DGR 61/2013).

Il secondo comma è relativo all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 879/1993 emessa in favore della Provincia di Pesaro e Urbino per omessi trasferimenti dei contributi per manutenzione stradale previsti dall'articolo 10 della legge 1014/1960 oltre interessi.

L'importo complessivo pari a € 2.400.000,00 trova copertura a carico del capitolo 2100510049.

Con riferimento al comma 1, la struttura competente in materia ha richiesto il riconoscimento del debito dell'ARS verso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM), per il quale, causa di una serie di impedimenti tecnici/organizzativi non è stato possibile regolarizzare il

pagamento delle fatture emesse dall'IZSUM. Nel corso del 2019 con DGR 1084/2019 si è provveduto a reinscrivere la somma necessaria a carico del capitolo 2130210044.

Con riferimento al comma 2, la struttura regionale competente per materia ha segnalato il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 879/1993 del Tribunale di Ancona, che ha condannato la Regione Marche a versare alla Provincia di Pesaro e Urbino l'importo corrispondente agli omessi trasferimenti dei contributi per manutenzione stradale previsti dall'articolo 10 della legge n. 1014/1960 oltre gli interessi dovuti. L'importo complessivo pari a € 2.400.000,00 trova copertura a carico del capitolo 2100510049.

Articolo 11

(Disposizioni per la specifica destinazione delle entrate in conto capitale non aventi natura ricorrente)

L'articolo attribuisce il formale vincolo di specifica destinazione alla spesa di investimento ad alcune entrate in conto capitale, straordinarie e di natura non ricorrente.

In coerenza con il d.lgs. n. 118/2011, la finalità della norma è quella di sostenere la spesa per investimenti da parte della Regione, indicando un vincolo specifico di destinazione a sostegno della Missione 01.

L'articolo esplicita la destinazione alla copertura di spese di investimento delle risorse derivanti dalle entrate straordinarie e non ricorrenti in conto capitale dell'esercizio 2019, per euro 22.668,58.

N° capitolo	2019	Note
2010320016	22.668,58	Quota entrate in c/capitale annualità 2019 - 1405030001

Articolo 12

(Attuazione dell'articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011)

L'articolo, in attuazione del nuovo comma 4 dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011, al comma 1 individua la Giunta regionale quale organo che deve provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, riconducibili al proprio ambito, in attuazione del comma 4 dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011 modificato dall'art. 38-ter, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare si prevede che "al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, (...) il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta". Pertanto, si propone di individuare nella Giunta regionale il soggetto che provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio riconducibili al proprio ambito.

Invarianza La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio.

Articolo 13

(Disposizioni per l'utilizzo delle risorse svincolate ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 123/2017)

L'articolo consente alla Giunta regionale di destinare, in attuazione e secondo le disposizioni dell'articolo 6 bis della legge 3 agosto 2017, n. 123, alla riduzione del debito le somme spettanti alla Regione Marche dallo Stato per le quali è autorizzato lo svincolo di destinazione.

Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

«Art. 6-bis (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) - 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, nel limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata, purché non esistano obbligazioni

sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti».

Invarianza La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio.

Articolo 14

(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 51/2018 e alla tabella A allegata alla l.r. 52/2018)

Comma 1 modifica le tabelle:

C "Autorizzazioni di spesa";

D "Cofinanziamenti regionali a programmi statali";

E "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari";

allegate alla l.r. 51/2018 con le variazioni riportate nelle seguenti tabelle, allegate a questa legge.

Comma 2 modifica la tabella A allegata alla l.r. 52/2018 con le variazioni riportate nella Tabella A allegata a questa legge.

Articolo 15

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2019/2021)

L'articolo approva le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2019-2021, di cui ai seguenti prospetti allegati a questa legge:

"Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2019- 2021";

"Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2019-2021".

Articolo 16

(Allegati)

L'articolo elenca gli allegati della legge.

Articolo 17

(Copertura finanziaria)

L'articolo attesta il rispetto degli equilibri di bilancio e la copertura finanziaria.

Articolo 18

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo dichiara urgente la legge.